

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 6.11.2018, n. 11451***

*Procedimento per omicidio colposo a carico dei responsabili di vertice della Marina Militare per il decesso di due lavoratori che avevano contratto mesotelioma maligno, in ipotesi accusatoria correlato all'esposizione ad amianto subita nell'ambito dell'attività professionale svolta alle dipendenze della Marina.*

La Cassazione annulla con rinvio la sentenza assolutoria emessa nell'ambito del giudizio di rinvio in appello, rilevando l'omesso approfondimento, da parte dei giudici di merito, della questione relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore e in particolare l'omessa valutazione critica e verifica rigorosa, da parte dei medesimi, delle diverse tesi proposte a giudizio dagli esperti.

Il Tribunale di Padova, all'esito del giudizio di primo grado, aveva assolto gli imputati per insussistenza del fatto, in ragione dell'impossibilità di ritenere provato, nel caso di specie, (i) il momento in cui la singola patologia tumorale era insorta e (ii) se le esposizioni successive a quella di innesco delle neoplasie avessero avuto effettivo rilievo causale, sebbene comunque idonee a ridurre il tempo di latenza.

La Corte d'Appello di Venezia, in riforma della sentenza di prime cure, pur riconoscendo la sussistenza del reato e la relativa ascrivibilità agli imputati (in quanto agli stessi erano attribuibili i doveri di protezione e collaborazione funzionali alla valutazione dei rischi per la salute dei dipendenti e al conseguente dovere di informazione dei lavoratori), emetteva pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

Con sentenza n. 3615/2015, la Suprema Corte di Cassazione annullava con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello, demandando al giudice del rinvio un esame approfondito della questione relativa all'esistenza del c.d. effetto acceleratore connesso al protrarsi dell'esposizione. In particolare, la Cassazione riteneva necessario accertare *"se la prosecuzione della esposizione possa aver prodotto un'accelerazione dei tempi della progressione della malattia, incidendo conseguentemente sul nesso causale tra l'esposizione stessa e l'evento morte, occorrendo cioè comprendere se costituisce legge universale o probabilistica quella sul cd. effetto acceleratore, in base alla quale sono rilevanti non solo le esposizioni iniziali, che conducono all'affermazione del processo cancerogenetico, ma pure quelle successive fino all'induzione della patologia, dotate appunto di effetto acceleratore e abbreviatore della latenza"*.

All'esito del giudizio di rinvio, la Corte d'Appello confermava la sentenza assolutoria del Tribunale senza tuttavia disporre alcun approfondimento in ordine alla questione relativa alla esistenza del c.d. effetto acceleratore. In particolare, facendo richiamo ad alcuni precedenti giurisprudenziali sul punto, la Corte d'Appello evidenziava come sui temi oggetto del processo la comunità scientifica internazionale continuasse a essere divisa; ragione per cui riteneva *"superflua un'ennesima indagine peritale al fine di assegnare maggiore credito all'uno o all'altro degli orientamenti antagonisti, non essendo il giudizio penale il luogo dove si forma il sapere scientifico, che deve formarsi sempre all'esterno"*.

## ***Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 6.11.2018, n. 11451***

La Corte d'Appello dichiarava dunque di **condividere** le **conclusioni** raggiunte dal **giudice di primo grado** che era pervenuto all'assoluzione degli imputati prendendo atto della **significativa incertezza in ordine all'esistenza dell'effetto acceleratore** e rilevando che dall'istruttoria dibattimentale non erano emersi elementi obiettivi per affermare che la latenza della malattia si fosse **accorciata**, con anticipazione dell'evento morte, nonostante fosse stato dimostrato che l'esposizione professionale subita dai lavoratori si era protratta per anni.

Più in particolare, secondo la Corte territoriale, pur accedendo alla tesi, con valenza probabilistica, dell'efficacia acceleratoria del processo patogenetico attribuibile a tutte le esposizioni ad amianto successive a quella di innesco della patologia, **non poteva ritenersi raggiunta la prova**, in termini di elevata probabilità logica, **che per effetto delle esposizioni successive**, da riferirsi ai singoli periodi in cui gli imputati avevano ricoperto le rispettive posizioni di garanzia, **si fosse verificata l'abbreviazione della latenza della patologia che aveva portato alla morte delle singole persone offese**.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte, **in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Generale che lamentava il mancato approfondimento da parte del giudice del rinvio della questione allo stesso devoluta dalla Cassazione relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore**, annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Ciò che, in particolare, la Corte di **Cassazione contesta al giudice del rinvio** è il fatto di avere dato **risposta negativa al quesito** posto dalla Cassazione **in ordine all'esistenza di una legge scientifica di copertura per l'effetto acceleratore** *"senza tuttavia considerare che il contrasto di opinioni scientifiche non è di per sé sufficiente a escludere l'esistenza di una legge di copertura ove non si verifichi il grado di indipendenza degli esperti e la validità delle argomentazioni sottese a opinioni antagoniste"*. Il giudice del rinvio, a differenza di quanto aveva fatto nel primo giudizio di appello altra sezione della Corte territoriale, avrebbe dunque **omesso di effettuare una valutazione critica e una verifica rigorosa delle diverse tesi proposte a giudizio dagli esperti**.

Sul punto, la Corte ritiene peraltro inconferenti i richiami giurisprudenziali operati dal giudice del rinvio per giustificare la scelta di non disporre un nuovo approfondimento della questione relativa all'esistenza dell'effetto acceleratore, osservando che la **giurisprudenza di legittimità** nell'ambito di tali pronunce *"non ha affatto escluso l'esistenza di leggi scientifiche in tema di effetto acceleratore dell'esposizione all'amianto, rendendo così inutili gli approfondimenti sollecitati dalla pronuncia rescindente, ma al contrario ha rimarcato la necessità che l'eventuale incidenza di ciascuna esposizione al fattore cancerogeno sia oggetto di una rigorosa ricostruzione scientifica che ne chiarisca i caratteri, dovendosi altresì precisare, in caso di verifica positiva, la natura, universale o probabilistica, della legge di spiegazione causale utilizzata, tema questo che, a ben vedere, era proprio quello demandato alla Corte territoriale"*.